



Delibera della Giunta Regionale n. 583 del 16/12/2020

Dipartimento 50 - GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

Direzione Generale 4 - DG per la tutela della salute e il coordin. del sist. sanitario regionale

U.O.D. 2 - Prevenzione igiene sanitaria - prevenzione e tutela della salute

Oggetto dell'Atto:

CLASSIFICAZIONE DELLA QUALITA' DELLE ACQUE DI BALNEAZIONE PER L'ANNO 2021 AI SENSI DEL D.LGS. N° 116 DEL 30 MAGGIO 2008 E D.M. 30/03/2010 MODIFICATO DAL D.M. 19/04/2018.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO che

- a) il d.lgs. 30 maggio 2008, n. 116, di recepimento della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione, stabilisce disposizioni in materia di gestione, monitoraggio, classificazione e informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione;
- b) il succitato decreto è finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione ed il miglioramento ambientale;
- c) il decreto ministeriale di attuazione del d.lgs. n. 116 del 2008 del 30/03/2010 e s.m.i. definisce i criteri, modalità e specifiche tecniche per il controllo della qualità delle acque di balneazione è modificato in data 18/04/2018 per le modalità di comunicazione del divieto di balneazione ed eventuale revoca dello stesso;

RILEVATO che

- a) ai sensi dell'art. 4 comma 1, lett. c del d.lgs. n. 116 del 2008 compete alla Regione la classificazione delle acque di balneazione di cui all'art. 8 del detto d.lgs;
- b) a seguito della valutazione (art.7 d.lgs. 116 del 2008), le Regioni classificano ogni anno le acque secondo quattro classi di qualità: scarsa, sufficiente, buona, eccellente (art.8, comma 1 del d.lgs. 116 del 2008);
- c) per le acque di nuova individuazione o per le acque che è stato possibile riaprire alla balneazione a seguito dell'attuazione di misure di risanamento è assegnata la codifica "nuova classificazione", ovvero "acque nuove" per le quali non è ancora possibile determinare una classificazione, così come definito in tabella 2 dell'all. F del DM 30.3.2010 (Decreto attuativo del d.lgs. 116 del 2008) e nel Documento UE: "Definition of WISE - Bathing Water Quality Reporting under Directive 2006/7/EC" che le definisce come acque "new";
- d) per le acque di "nuova classificazione", sopra citate, la classificazione potrà essere effettuata solo al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni necessari alla valutazione della classe di qualità, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, c. 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008);

RILEVATO altresì che:

- a) il monitoraggio stagionale sulla qualità delle acque adibite alla balneazione è svolto dall'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania (ARPAC) (Ente strumentale della Regione Campania) quale struttura di supporto tecnico regionale (art. 4 L.R. 29 luglio 1998 n.10);
- b) la valutazione delle acque è effettuata dall'ARPA Campania sulla base della serie dei dati sulla qualità delle acque di balneazione relativa alla stagione balneare appena conclusa e alle tre stagioni balneari precedenti, con un set di dati comprendente almeno 16 campioni (art.7, comma 2, lett. c) e comma 4 del d.lgs. 116 del 2008);

RAVVISATO che l'ARPAC ha provveduto alla valutazione e alla classificazione dei tratti di mare destinati alla balneazione con le modalità di cui all'art. 7, comma 2 del d.lgs. 116 del 2008 i cui esiti sono stati comunicati con nota prot. n. 63009 del 02/12/2020 recepita agli atti della Direzione Generale per la Tutela della Salute e il Coordinamento del SSR con prot. 577114 del 03/12/2020;

PRESO ATTO che

- a) tutte le acque la cui classificazione è risultata eccellente, buona, sufficiente e quelle definite "nuova classificazione" sono da considerarsi balneabili ad inizio stagione balneare 2021, ma suscettibili a divieto temporaneo di balneazione in caso di esiti sfavorevoli durante la campagna di monitoraggio;
- b) la classe di qualità per le acque individuate come "nuova classificazione" sarà assegnata al completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art. 7, comma 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008);
- c) le acque di balneazione classificate come acque di qualità "scarsa" e, pertanto, vietate temporaneamente alla balneazione, devono essere, ai fini della tutela della salute pubblica, gestite e trattate in modo tale da assicurare l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8, comma 4, lett. a) del d.lgs. 116 del 2008, ovvero devono essere adottare le seguenti misure:
 - 1. adeguate misure di gestione, incluso l'ordinanza di divieto di balneazione, per impedire l'esposizione dei bagnanti all'inquinamento;
 - 2. individuazione delle cause e delle ragioni del mancato raggiungimento dello status qualitativo "sufficiente";
 - 3. adeguate misure per impedire, ridurre o eliminare le cause di inquinamento;
 - 4. avvertire il pubblico mediante un segnale chiaro e semplice ed informarlo delle cause dell'inquinamento e dei provvedimenti adottati sulla base del profilo delle acque di balneazione;

- d) per le acque risultate “scarse” nell’elenco della classificazione, i Comuni interessati, per quanto di competenza, trasmettono al Ministero della Salute ed alla stessa Regione i provvedimenti di divieto di balneazione provvedendo contestualmente alla trasmissione telematica, di cui al DM 19.04.2018, nell’apposita sezione del portale acque del Ministero della Salute;
- e) nel principio di massima tutela del bagnante, ove ritenuto opportuno, è possibile istituire controlli con frequenza maggiore e prevedere eventuali campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza di zone con potenziale rischio di inquinamento;

RITENUTO che è necessario provvedere alla valutazione e classificazione delle acque di mare destinate alla balneazione secondo i criteri stabiliti dalla normativa in vigore come dall'allegato “A” che forma parte integrante e sostanziale della presente delibera, elaborato dall'ARPAC sulla base della elaborazione statistica dei risultati analitici delle ultime quattro stagioni balneari (d.lgs.116 del 2008, all.II);

Propongono e la Giunta, in conformità, a voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati:

1. di prendere atto dell’elenco della classificazione delle acque di balneazione (art. 8 del d.lgs. 116 del 2008), elaborato dall'ARPAC, di cui all'allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di attribuire alle acque, che potranno essere riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di misure di risanamento, nelle more del completamento del set di dati comprendente almeno 16 campioni, la codifica di “nuova classificazione”;
3. di procedere all’attribuzione della classe di qualità al completamento del set di dati, comprendente almeno 16 campioni, anche riferiti a meno di quattro stagioni balneari (art.7, comma 4 e 5 del d.lgs. 116 del 2008), per le acque riaperte alla balneazione a seguito dell’attuazione di misure di risanamento;
4. di prevedere che nel principio di massima tutela del bagnante, l'ARPA Campania dovrà programmare campionamenti aggiuntivi di studio in corrispondenza delle zone ad eventuale rischio di inquinamento;
5. di rinviare a successivo ed apposito atto deliberativo, entro la data stabilita del 1° marzo 2021, l’approvazione dell’elenco delle acque adibite e non adibite alla balneazione e dei punti di monitoraggio per la stagione balneare 2021;
6. di inviare la presente deliberazione alle Amministrazioni Comunali interessate, al Ministero della Salute e al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare per gli eventuali adempimenti di rispettiva competenza, alla Direzione Generale per la Tutela della Salute ed il Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale, alla Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l'Ecosistema, per quanto di rispettiva competenza, nonché al BURC per la pubblicazione.